

6

MODIFICAZIONI DELLE CONDIZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO
DI GUERRA PER GLI UFFICIALI DELLA MILIZIA TERRITORIALE CHE DI-
VENGANO UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

Alla Direzione Generale è stato posto il seguente quesito:

"Agli Ufficiali della milizia territoriale che hanno compiuto l'esperimento il Comando Supremo offre la nomina ad ufficiali di complemento.

La garanzia del rischio di guerra data all'ufficiale di milizia territoriale lo copre ancora quando, nelle circostanze ora indicate, abbia a cambiare condizione ? "

Per rispondere al quesito proposto è senza dubbio necessario esaminare se il cambiamento di stato da ufficiale della milizia territoriale in ufficiale di complemento comporti un aggravamento di rischio.

L'Istituto, in un primo tempo, considerando che gli appartenenti alla milizia territoriale per la qualità dei loro servizi non si trovassero esposti di fronte alla guerra a pericoli maggiori o diversi di quelli dei privati cittadini, concesse gratuitamente la copertura del rischio di guerra.

In un secondo tempo poi l'Istituto, avendo constatato che le speciali condizioni della guerra attuale aggravano invece notevolmente il rischio di morte della milizia territoriale, essendo la milizia territoriale a doperata per effettive operazioni di guerra, deliberava (seduta del Consiglio di Amministrazione dell'11 set-

7

tembre p.p.) che la detta copertura fosse assunta contro il pagamento di un soprapremio.

Ora è noto che le mansioni e le attribuzioni degli ufficiali di complemento sia in tempo di pace che in tempo di guerra sono le stesse degli ufficiali effettivi; cosicchè non può farsi a meno di ritenere che in guerra gli ufficiali di complemento corrono gli stessi rischi di quelli effettivi.

Premesso ciò, e dato che il soprapremio di guerra è applicato, o almeno dovrebbe essere applicato, in relazione all'effettivo rischio che la testa assicurata corre, ne viene di conseguenza che, al quesito proposto non può risponderci che nel seguente modo, e cioè:

Agli ufficiali della milizia territoriale che dietro invito del Comando Supremo passano ufficiali di complemento, la copertura del rischio di guerra non può essere concessa, e nè può essere mantenuta, che contro quello stesso soprapremio annuo che corrispondono gli ufficiali effettivi. Talchè se ad un ufficiale della milizia territoriale venne concessa la copertura del rischio di guerra gratuitamente, antecedentemente cioè alla accennata deliberazione, la copertura del rischio di guerra non può essere mantenuta che dietro pagamento del soprapremio annuo che gli ufficiali effettivi della stessa arma corrispondono, computando però l'anno, agli effetti della decorrenza del premio, dal giorno in cui avvenne la nomina ad ufficiale di complemento.

Che se poi ad un ufficiale della milizia territoriale venne concessa la copertura del rischio di guerra contro

un soprapremio annuo, il soprapremio annuo dovrà essere portato a quello che gli ufficiali effettivi della stessa arma corrispondono.

La decorrenza dell'anno di copertura verrà computata a partire dalla data in cui fu concessa la garanzia come appartenente alla milizia territoriale, mentre agli effetti del soprapremio sarà richiesta una parte del nuovo soprapremio proporzionale al periodo di decorrenza del maggior rischio dovuto alla nuova designazione, computando in vece a favore dell'assicurato la parte proporzionale del soprapremio pagato per la precedente garanzia corrispondente allo stesso periodo.

Al parere anzidetto non ostante, anzi confortano le disposizioni del Codice di Commercio. Infatti l'art. 451 del capo terzo dispone:

"I cambiamenti di residenza, di occupazione, di stato e genere di vita per parte dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione se non hanno i caratteri indicati nell'art. 432 e se l'assicuratore dopo avutane notizia non chiede lo scioglimento del contratto"; mentre l'art. 432 del capo secondo dispone:

"L'assicuratore è liberato quando, per fatto dell'assicurato, i rischi vengano trasformati o aggravati col cambiamento di una circostanza essenziale in guisa che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se al tempo del contratto fosse esistito questo nuovo stato di cose".

Non vi ha dubbio che siavi un cambiamento di stato quanto

do l'ufficiale da ufficiale della milizia territoriale
passa ad ufficiale di complemento e non vi ha dubbio an-
cora che questo cambiamento di stato entri in quelli sui
quali dispone l'art. 432 e cioè che sia un cambiamento
di stato che comporti un aggravamento di rischio.